



REGIONE CALABRIA Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11 DEL 16 GENNAIO 2023

Disegno di legge: <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL".>>

RELAZIONE DESCRITTIVA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, al fine di garantire un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché per sistematizzare la disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia.

Nell'articolo 8 della legge regionale in parola si provvede all'aggiunta di una ulteriore partizione interna al comma 1, al fine di istituzionalizzare il supporto specialistico di ARPACAL nei confronti della Regione Calabria, impegnata in una serie di importanti attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile.

Rispetto all'articolo 11, tale norma di legge regionale, nella sua attuale formulazione, dispone che gli emolumenti delle figure dirigenziali apicali sono definiti *"con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)."*

Il riferimento normativo regionale relativo alla determinazione del trattamento economico del dirigente generale delle Aziende Sanitarie era costituito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12, giugno 2009, n. 19, a mente del quale *"Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20 per cento per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133."*

Con tale norma la Regione aveva ritenuto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket con la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria.

Per effetto del disposto di cui all'art 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, con decorrenza dal 17 luglio 2011, la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 D.L. n. 112/2008 ha cessato di avere efficacia.

Al fine di consentire alla Regione di essere maggiormente attrattiva nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro, il comma 1 dell'articolo 65 sopra citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 28.

Di conseguenza, in virtù dell'operatività dei richiami normativi sopra esplicitati, anche gli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL (e, di riflesso, anche quelli del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico) hanno beneficiato della novella normativa prevista per l'attuazione del Piano di rientro della Sanità, con ciò determinandosi una situazione di oggettiva disparità di trattamento con gli altri dirigenti apicali degli altri enti strumentali.

La modifica proposta, del resto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, inoltre, suscettibile di comportare una sensibile riduzione degli oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, atteso che a legislazione vigente la situazione dei trattamenti retributivi in

parola sarebbe superiore.

Il risparmio di spesa conseguente alla novella normativa, giustifica, inoltre, l'esclusione dell'applicazione della normativa in materia di spending review.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di modifica della legge regionale n. 20/199.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** aggiunge una importante funzione all'ARPACAL, nell'ambito di un supporto specialistico alla Regione Calabria in merito alla strategia di sviluppo sostenibile.

L'**articolo 2** del disegno di legge detta le disposizioni di modifica dell'articolo 11 della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, mediante sostituzione del comma 8 ed aggiunta di due nuovi commi.

Il nuovo comma 8 dell'articolo equipara la retribuzione del Direttore Generale a quella dei Dirigenti Generali della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

Il nuovo comma 9 dispone, invece, che la retribuzione dei Direttori Amministrativo e Scientifico, determinata ai sensi del comma 8 e ridotta del 20%.

Il comma 10, in virtù della decurtazione già operata rispetto ai precedenti livelli di retribuzione, dispone espressamente l'esclusione delle retribuzioni in argomento dall'ambito di applicazione delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti sub regionali.

L'**articolo 3** contiene la norma finanziaria, nel senso che la novella normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente
Ing. Salvatore Siviglia